

Lo ha chiarito il ministro Toninelli in parlamento. Cade il velo sulle concessioni autostradali

Censimento opere con perizia

Attestazioni tecniche necessarie per le segnalazioni

DI FRANCESCO CERISANO
ED ENRICO SANTI

Al termine del censimento urgente dello stato di strade e ponti, dovranno essere inviate al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il 1° settembre almeno le segnalazioni di rischio già accertate e asseverate da perizie. La necessità della perizia tecnico-scientifica servirà ad effettuare una scrematura nelle documentazioni inviate da comuni e province, visto che gli enti locali, per liberarsi da responsabilità, potrebbero essere tentati di trasmettere segnalazioni a pioggia sulle infrastrutture di propria pertinenza (ponti, viadotti, gallerie, dighe, strade) anche in assenza di un reale rischio crollo. Lo ha chiarito il ministro per le Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli nel corso dell'informativa al parlamento (dinanzi alle commissioni ambiente riunite di camera e senato) sul tragico crollo del Ponte

Morandi di Genova.

«Comprendo le difficoltà delle amministrazioni locali», ha detto Toninelli, «ma la data del 1° settembre è stata individuata dai provveditori interregionali per le opere pubbliche come termine utile per intervenire». «Si tratta di una mappatura che non era mai stata fatta», ha proseguito il numero uno del Mit. «Dobbiamo sapere da qui a poco quali sono e se ci sono altre infrastrutture che necessitano di interventi straordinari e, laddove c'è bisogno, questi interventi dovranno essere fatti e non soltanto annunciati. Questa è la più grande opera: la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza per evitare altre tragedie come questa».

Tutti gli enti dovranno segnalare entro il 1° settembre le azioni necessarie a rimuovere condizioni di rischio riscontrate sulle infrastrutture di propria competenza, indicando le priorità ed una prima stima dei costi, correndo le segnalazioni con



Daniilo Toninelli

adeguate attestazioni tecniche, come perizie e verbali di sopralluogo.

Per agevolare la trasmissione dei dati da parte dei comuni, l'Ance Veneto ha predisposto una nuova circolare (dopo quella del 23 agosto scorso, si veda *ItaliaOggi* del 24/8/2018) con ulteriori precisazioni ai comuni e, soprattutto, un modello di scheda da inviare al Mit. In tale scheda

dovranno essere indicati la tipologia dell'opera, l'ubicazione gps, una breve descrizione, gli elementi tecnici interessati (muri, pilastri, travi ecc.), l'ordine di priorità, i riferimenti all'eventuale inserimento in strumenti di programmazione, il livello di progettazione e l'importo stimato.

Nella nota del 25 agosto l'Ance Veneto ha precisato che, in considerazione del limitato tempo disponibile, devono essere indicate prioritariamente le situazioni di rischio già accertate e asseverate da perizie e/o atti formali. Le relazioni devono essere inviate alla casella di posta elettronica certificata del dipartimento delle Infrastrutture del ministero dei Trasporti e al provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

Tornando all'informativa di Toninelli, in sede di replica alle osservazioni dei parlamentari, il ministro ha annunciato la totale desecretazione delle concessioni

autostradali. A partire da ieri tutti, quindi, i documenti relativi alle concessioni in vigore saranno pubblicati in versione integrale sul sito del Mit senza omissioni.

Le concessioni relative alle 23 convenzioni in vigore su 6 mila km di autostrade saranno quindi rese note comprensive di tutti gli allegati e del piano finanziario. «Si tratta di un'operazione di disclosure mai messa in pratica», ha osservato Toninelli.

Tutti gli atti delle convenzioni possono essere consultate al seguente link: <http://www.mit.gov.it/documentazione/convenzioni-regolanti-i-rapporti-tra-il-ministero-e-le-societa-concessionarie>.

La Convenzione con Autostrade per l'Italia sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Cassazione: il contribuente non può chiedere quanto versato

Rimborsi Tari esclusi se si paga la cartella

DI SERGIO TROVATO

Se il contribuente non impugna l'atto impositivo emanato dal comune o una cartella di pagamento e provvede al pagamento della tassa rifiuti, non ha più titolo per richiedere il rimborso di quanto versato, qualora risulti non dovuto. L'istanza di rimborso non impone neppure di fornire una risposta e non si forma il silenzio-rifuto, normalmente impugnabile innanzi al giudice, semplicemente perché l'amministrazione comunale non è più tenuta a restituire la tassa. L'importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 20367 del 31 luglio 2018.

Per i giudici di piazza Cavour, «la valorizzazione del silenzio-rifuto dell'amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifuto dell'amministrazione».

Dunque, nel caso in cui il contribuente non impugni la cartella con la quale l'amministrazione ha preteso il pagamento della tassa rifiuti, «ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell'atto impositivo deriva l'inammissibilità dell'istanza».

Secondo la Cassazione, a fronte di atti definitivi, l'amministrazione non è più tenuta a

rimborsare e l'interessato non è più legittimato a impugnare il silenzio rifiuto dell'ente in ordine alla presentazione dell'istanza, perché non ha diritto alla tutela giudiziale.

Va ricordato che, ordinariamente, l'ente impositore può emanare un provvedimento di diniego del rimborso e lo stesso è impugnabile con ricorso al giudice tributario. Se il diniego è espresso va contestato entro 60 giorni dalla sua notificazione. Qualora, invece, l'amministrazione non si pronuncia sull'istanza proposta dall'interessato, anche il silenzio può essere impugnato davanti al giudice, ma solo dopo che sia decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. In quest'ultima ipotesi, il diritto di credito può essere fatto valere fino a che non si sia prescritto. Il termine di 90 giorni fissato dall'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992 vale per tutti i tributi, tranne per imposte e tasse locali. Infatti l'articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), concede agli enti locali un spazio temporale più ampio (180 giorni) per decidere se restituire o meno le somme richieste.

Per i tributi locali va atteso il decorso di quest'ultimo termine prima di esperire l'azione giudiziale. Tuttavia, condizione essenziale per richiedere il rimborso di un tributo versato e non dovuto è la presentazione della domanda nel termine di decadenza fissato dalla legge. Non è ammessa in via alternativa l'azione di indebito oggettivo, esercitabile dal contribuente nel termine decennale previsto dal codice civile innanzi al giudice ordinario. Non esistono rimedi alternativi o concorrenti alla tutela azionabile davanti al giudice tributario.

© Riproduzione riservata

Debiti fuori bilancio, dati in Corte conti entro il 30/8

Gli enti locali hanno tempo fino al 30 agosto per inviare alla Corte dei conti i dati sui debiti fuori bilancio e sul disavanzo risultanti dal rendiconto 2017. Scadenza 30 settembre, invece, per l'aggiudicazione o la stipula dei contratti di appalto a valere sui mutui Bei relativi all'annualità 2016. Per il primo adempimento, il riferimento è la nota della sezione delle Autonomie del 9 luglio scorso, indirizzata a città metropolitane, province e comuni. Occorre scaricare il questionario pubblicato sulla home page del sistema «Con.Te», e trasmetterlo debitamente compilato utilizzando la funzione «Invio da Eett» presente nel menù «Documenti». Non devono essere inviate le delibere di riconoscimento dei debiti. Inoltre, è necessario utilizzare solo ed esclusivamente il file nel formato originale, senza apportare su di esso alcuna modifica e senza riprodurlo con azioni di copia/incolla, provvedendo al salvataggio nel formato xls, xlsx, ods. Non valgono formati diversi (pdf, jpeg ecc.). L'integrità del file garantisce il riversamento delle informazioni in un database, che verrebbe compromesso nel caso in cui venissero apportate modifiche, aggiunte o alterazioni. Si raccomanda, pertanto, di compilare il questionario nelle sole celle editabili e con menu a tendina, secondo le indicazioni e avvertenze predisposte. Le informazioni così acquisite serviranno a redigere il referto al Parlamento ai sensi dell'art. 13 del dl 786/1981. Per un adempimento in scadenza, un altro viene rinviato. Con il decreto interministeriale 4 aprile 2018 Prot. 271, pubblicato in questi giorni sul sito del ministero dell'Istruzione, è stato prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l'aggiudicazione o la stipula dei contratti di appalto per gli enti beneficiari del finanziamento mutui Bei per l'annualità 2016. Il decreto, pur giungendo con ritardo, riguarda gli enti che, secondo il decreto interministeriale del 6 giugno 2017 n. 390 (pubblicato in G.U. il 16 settembre 2017) in ragione della necessità di conferma degli interventi contenuti nei piani regionali per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, piano annuale 2016, avrebbero dovuto procedere alla stipula dei contratti di appalto e all'esecuzione dei lavori, aggiudicando i lavori entro 180 giorni (15 marzo 2018) dalla pubblicazione del suddetto decreto. Adesso, tale termine è spostato al 30 settembre 2018.

Matteo Barbero